



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

INTESA

IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

LA REGIONE LOMBARDIA

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- la legge 2 aprile 2007 n. 40, ed in particolare l'articolo 13;
- la legge regionale lombarda 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in particolare l'articolo 2, commi dal 417 al 425;
- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, ed in particolare l'articolo 64;
- i ricorsi in Corte Costituzionale di Regione Lombardia avverso l'articolo 1, commi 622, 624 e 631 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e avverso l'articolo 13 della legge 2 aprile 2007 n.40;
- il ricorso in Corte Costituzionale del Governo avverso la legge regionale lombarda n.19 del 6 agosto 2007;

VALUTATO

- che i contenziosi su leggi nazionali e regionali in materia di istruzione, sono conseguenti all'importanza dei cambiamenti reali in corso e allo stato di perdurante mancanza di alcuni fondamentali provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione;
- la complessità di materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

- la necessità che le politiche sull'istruzione e sulla formazione debbano essere improntate ad una leale collaborazione interistituzionale e del raccordo tra i diversi livelli di governo;

CONSIDERATA

- la necessità di dare attuazione al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale e nell'ambito del quadro normativo vigente, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la necessità di sviluppare l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione, attraverso la valorizzazione degli enti territoriali e delle autonomie funzionali, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- la necessità di contenere i costi del sistema, attraverso la semplificazione dei livelli organizzativi e l'attuazione di specifiche leve di efficientamento;
- la necessità di promuovere criteri di sussidiarietà;

**CONSIDERATA
INOLTRE**

- l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione di tutti i giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010;
- l'esigenza di attuare modelli organizzativi innovativi sul territorio, per il conseguimento delle predette finalità, attraverso una stabile ed organica collaborazione tra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate, università e centri di ricerca.

STIPULANO

**Articolo 1
Finalità**

1. Le parti si impegnano a superare, in via negoziale, i rispettivi ricorsi in Corte Costituzionale in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale indicati in premessa, riconoscendo che gli ambiti di competenza concorrente devono essere ricomposti in un quadro complessivo e funzionale delle scelte proprie di ciascun livello legislativo.
2. Le parti si impegnano a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19

1. Le parti danno atto che la Regione Lombardia ha adottato le modifiche concordate alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 così come approvate nella legge regionale 30 dicembre 2008 n. 37, entrata in vigore il 1 gennaio 2009.
2. Le parti danno atto che il Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2009 ha deliberato di rinunciare all'impugnativa in Corte Costituzionale avverso la legge regionale 19/2007.
3. La Giunta regionale della Lombardia si impegna inoltre a ritirare i propri ricorsi in Corte Costituzionale avverso l'articolo 1, commi 622, 624 e 631 della legge 296 del 27 dicembre 2006, e avverso la legge 40 del 2 aprile 2007.

Articolo 3

Soggetti erogatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ambito della programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative accreditate dalla Regione, anche dagli Istituti Tecnici e Professionali, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
2. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente agli Istituti Tecnici e Professionali l'organico viene assegnato in considerazione anche degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, nel quadro di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 4

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istituti Tecnici Superiori

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a proporre un atto integrativo del DPCM di riordino dell'Istruzione e formazione tecnica professionale nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 631 della legge 296/06, al fine di:
 - a. consentire l'accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, attraverso la frequenza di un anno di formazione integrativa.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

- b. prevedere percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della durata di tre anni, in quanto prosecuzione a livello terziario dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
- c. consentire l'adattamento territoriale delle figure professionali e dei relativi standard formativi per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnici Superiori.

Articolo 5

Sperimentazione di modello organizzativo innovativo del sistema di istruzione

1. Le parti condividono di consentire alla Regione Lombardia di sperimentare un modello organizzativo, anche in deroga alla legislazione nazionale vigente, volto a innalzare qualità ed economicità del servizio di Istruzione ed in particolare dell'area tecnico professionale, secondo quanto definito nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
2. Tale sperimentazione assume come riferimenti l'articolo 2, comma 417, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 64 del Decreto Legge 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ed i relativi atti attuativi.
3. Il governo di tale sperimentazione è condiviso tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso un organismo paritetico di coordinamento, che procederà, tra l'altro, all'individuazione della normativa nazionale cui derogare per l'attuazione della sperimentazione.
4. I risultati della sperimentazione di cui al presente articolo forniranno elementi utili all'attuazione del Titolo V, parte II, della Costituzione, nonché al riconoscimento di eventuali forme di regionalismo rafforzato ai sensi dell'articolo 116, 3 comma, della Costituzione.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Mariastella Gelmini

Il Presidente della Regione Lombardia

Roberto Formigoni



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

Allegato Tecnico di cui all'articolo 5

La sperimentazione si colloca nel quadro della messa a regime del secondo ciclo del sistema di Istruzione e formazione professionale attraverso i processi convergenti di attuazione del Capo III del DLgs. n. 226/05 come novellato dall'articolo 13 della legge numero 40/07 e della Legge regionale n. 19/07 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".

Essa si attua sulla base dell'adesione volontaria delle Istituzioni scolastiche, per garantire la continuità e l'unitarietà dell'offerta di Istruzione e formazione professionale nell'ambito territoriale della Lombardia, assicurando il pieno soddisfacimento della domanda di frequenza nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie tra le istituzioni scolastiche e formative.

La sperimentazione consente inoltre, anche nell'ambito dell'istruzione tecnica, l'avvio di forme innovative di organizzazione e gestione, valorizzando l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle previsioni del Titolo V° della Costituzione.

1. Prima fase: anno scolastico 2009-2010

1.1 Ordinamento

Offerta di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali

Nell'ambito della loro autonomia gli Istituti Professionali possono erogare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale con riferimento all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 5 febbraio 2009, per la messa a regime di cui al Capo III del Dlgs 226/05.

Per i titoli in uscita si fa riferimento al Repertorio di Regione Lombardia delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato con Ddg n. 244 del 19 gennaio 2009, in coerenza con il repertorio nazionale.

A tal fine le istituzioni scolastiche si avvalgono della quota di autonomia del curriculum di cui al DM 47/06 e degli spazi di flessibilità previsti dal DPR 275/99, mantenendo l'ordinamento dell'istruzione professionale ed



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

operando un raccordo con gli Obiettivi specifici di apprendimento di qualifica o diploma regionale, per definire un unico profilo formativo in esito al percorso.

Diploma di Istruzione e Formazione Professionale

Dall'anno scolastico 2009-2010 gli Istituti Professionali, a seguito di appositi esami a conclusione del quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, potranno rilasciare il diploma professionale di tecnico, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 226/05 sempreché compreso nel repertorio nazionale di cui all'articolo 13 comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Il diploma professionale di Tecnico di Istruzione e Formazione Professionale costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi sulla base della normativa vigente.

Lo stesso titolo è altresì rilasciato dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della L.R. 19/07.

Sviluppo e sostegno all'innovazione negli Istituti Tecnici

Dall'anno scolastico 2009-2010 gli Istituti Tecnici, individuati in accordo tra Regione e MIUR, avviano forme di innovazione relativamente al nuovo assetto organizzativo e didattico dell'innovazione tecnica previsto dal regolamento governativo di cui all'articolo 64, comma 4, della legge n. 133/08:

- didattica laboratoriale e per competenze;
- orientamento e comunicazione;
- organizzazione, con introduzione di gruppi di progettazione didattica interdisciplinari e l'introduzione di un Comitato Tecnico Scientifico consultivo con la partecipazione del tessuto produttivo.

1.2 Personale e organizzazione

Definizione dotazione dell'organico di istituto per gli Istituti Professionali

La Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definisce la quota parte della dotazione organica degli istituti professionali, nel limite della dotazione complessiva assegnata alla Regione Lombardia da parte del MIUR.

La Regione provvede alla ripartizione delle consistenze organiche per ciascun Istituto Professionale nel rispetto della norma nazionale e, in relazione agli istituti professionali che aderiscono alla sperimentazione,



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

definisce l'organico funzionale del personale docente e il numero di posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

In rapporto ad interventi finalizzati all'integrazione, al contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione delle specificità territoriali, la Regione può adottare, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, propri criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei posti di organico.

1.3 Strumenti

Per la realizzazione della sperimentazione, anche ai fini di garantire la continuità del servizio, la Regione Lombardia stipula un patto territoriale con l'Ufficio Scolastico Regionale concernente:

- supporto tecnico amministrativo;
- condivisione delle informazioni, archivi e banche dati;
- coordinamento e monitoraggio;
- valutazione dei risultati.

2. Seconda fase: dall'anno scolastico 2010-2011

2.1 Ordinamento

Ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale

Nell'ambito dell'offerta coordinata di Istruzione e Formazione Professionale gli Istituti Professionali erogano i percorsi di qualifica e diploma previsti dall'ordinamento regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del D.lgs 226/05.

Per i titoli in uscita si fa riferimento al Repertorio delle qualifiche e diplomi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'articolo 13 della legge 40/07.

Coerentemente con il riordino dell'istruzione professionale, le qualifiche professionali vengono rilasciate solamente in esito ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Quinto anno

L'ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale regionale si completa, coerentemente con quanto



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Lombardia

previsto dall'articolo 15 comma 6 del D.lgs 226/05, con l'attivazione di un corso di quinto anno, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, finalizzato a sostenere l'esame di Stato valido anche per l'ammissione all'Università.

2.2 Personale e organizzazione

Dotazione dell'organico di istituto degli Istituti Professionali

La dotazione organica di istituto viene determinata, secondo le modalità attivate nell'annualità precedente, anche in riferimento alle classi di ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale.

Contrattazione integrativa regionale

Nell'ambito della presente sperimentazione, limitatamente al personale degli istituti professionali, le seguenti materie sono oggetto di contrattazione territoriale integrativa con la Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale:

- criteri, modalità, verifica delle attività formative per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
- criteri di utilizzazione del personale;
- criteri di premialità in rapporto a risultati conseguiti;
- criteri di allocazione e utilizzo di risorse attribuite alle scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA.

Soddisfacimento della domanda

La presente Intesa è finalizzata a conseguire progressivamente l'obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda di Istruzione e Formazione Professionale nel rispetto della libertà di scelta dei giovani e delle loro famiglie, in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione fino ai 18 anni di età.